

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

E

l'I.R.C.I. – ISTITUTO REGIONALE PER LA CULTURA ISTRIANO-FIUMANO-DALMATA DI

TRIESTE

L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2021

e

l'I.R.C.I. – Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata, in prosieguo denominato "IRCI", con sede legale in Via Duca d'Aosta, 1 – 34123, Trieste (TS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Franco Degrassi nato a Isola d'Istria, il 26 settembre 1940, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'IRCI il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale dell'Istituto, di seguito anche indicate "Parti",

PREMESSO CHE

- l'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- l'IRCI ha tra le proprie finalità statutarie la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e delle tradizioni relativi alla vita materiale, sociale, spirituale ed ideale



delle popolazioni italiane dell'Istria, Quarnero e Dalmazia; nonché la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'apporto allo sviluppo della cultura e della civiltà italiana ed europea di cui sono state portatrici nelle varie epoche storiche, in ogni campo dello scibile, le popolazioni istriane, fiumane e dalmate; che persegue tale finalità mediante progettualità di studi e ricerche, pubblicazioni, mostre, convegni, conferenze, dibattiti e tavole rotonde, concerti e opere di divulgazione della conoscenza;

- per il perseguimento delle proprie finalità l'Università e l'IRCI possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani ed esteri, mediante convenzioni, contratti ed accordi;

le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione che si concretizzeranno, sui temi di reciproco interesse, in attività di studio e ricerca, di cooperazione, di aggregazione, di promozione e divulgazione della conoscenza.

Articolo 2 - Obiettivi e progetti

L'obiettivo è di intraprendere un rapporto di collaborazione continuativa nei campi sopra elencati utilizzando anche i canali di divulgazione scientifica dell'Università al fine di valorizzare l'eredità del patrimonio storico e culturale del territorio e delle genti giuliano-dalmate dell'Adriatico orientale, contribuendo nel contempo al dialogo interculturale fra le diverse realtà interstatuali esistenti in quest'area.

Costituiscono finalità della Convenzione:

- sviluppare e coordinare Programmi di Studio e Ricerca congiunti di reciproco interesse e, qualora se ne presenti l'occasione, partecipare congiuntamente a bandi di finanziamento per



la formazione, la ricerca e la divulgazione scientifica sia a livello nazionale che a livello internazionale;

- promuovere le attività di trasferimento della conoscenza e condividere le opportunità di studio e ricerca a questo legate, attraverso iniziative e attività di promozione, valorizzazione e formazione messe in campo dalle due Parti in questo ambito, e stimolare la partecipazione di docenti, ricercatori e studenti dell'Università nelle esperienze, iniziative, programmi di studio e ricerca promossi e organizzati dall'IRCI;
- stimolare e supportare le attività di formazione, di studio e ricerca, riguardanti la realtà istriana, fiumana e dalmata, promuovendo la divulgazione di ricerche, studi, tesi di laurea o di dottorato anche mediante l'istituzione di premi e pubblicazione per le migliori tesi di laurea o lavori di ricerca riguardanti le tematiche di comune interesse.
- promuovere ed incrementare, mediante adeguate e significative iniziative, lo sviluppo della collaborazione fra le realtà universitarie, culturali e scientifiche giuliane e quelle presenti in Istria, Fiume e Dalmazia.
- organizzare congiuntamente seminari, conferenze, forum, convegni, laboratori didattici, esposizioni, visite d'istruzione, pubblicazioni sia tradizionali che multimediali attinenti alle finalità ed agli obiettivi previsti dalla presente convenzione.

A questi fini l'Università e l'IRCI mettono a disposizione i propri supporti culturali (archivi, biblioteche, conoscenze, locali, ecc.) per il perseguimento e la realizzazione degli obiettivi di comune interesse. Particolare attenzione verrà rivolta alla creazione di una banca dati relativa a studi e ricerche concernenti l'Istria, Fiume e la Dalmazia e allo scambio di informazioni su argomenti o interessi di studio degli studenti afferenti ai contenuti della collaborazione.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili ai precedenti articoli.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca



applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Università, ovvero:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Università;
- attività didattiche, compresi, tra l'altro, corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione dovranno prevedere il referente, i termini e le modalità degli impegni rispettivamente dell'IRCI e della struttura organizzativa dell'Università - ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria - le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

Articolo 4 - Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è il Prof. Dragan Umek, Professore associato presso il Dipartimento di Studi umanistici.

Per l'I.R.C.I. - Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata il referente è il dott. Franco



Degrassi, presidente dell'IRCI.

Articolo 5 - Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4 è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 6 - Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

Articolo 7 - Clausola di limitazione di responsabilità

L'IRCI non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni dell'IRCI, né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'IRCI.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'IRCI; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'IRCI per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 – Codice etico e di comportamento

IRCI dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo.

Articolo 9 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca applicata su specifici progetti anche

multidisciplinari, le Parti potranno mettere reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Articolo 10 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11 – Proprietà intellettuale dei risultati

Se non diversamente regolato da specifici accordi attuativi, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti



in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.


Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Articolo 13- Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.



Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Articolo 14 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 15 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.


Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.


La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore
dell'Università degli Studi
di Trieste

Il Presidente
dell'Istituto Regionale per la Cultura
Istriano-fiumano dalmata (IRCI)





- 3 GIU, 2021